

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA**  
**SALVATORE TOMMASI – ONLUS”**  
**APPROVATO IN DATA 30/12/2025**

**Denominazione e sede**

**Art. 1)** È costituita ai sensi del Decreto Legislativo n.460/1997 e successive integrazioni e modifiche una associazione denominata “ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SALVATORE TOMMASI – ONLUS”, che di seguito sarà chiamata per brevità “Associazione”.

In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione utilizzerà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione assumerà la denominazione di “ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SALVATORE TOMMASI – ETS” a decorrere dall'iscrizione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore previsto dal D. Lgs. 117/2017, dovendosi intendere l'assunzione di tale denominazione sospensivamente condizionata a detta iscrizione.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in L'Aquila, Piazzale Salvatore Tommasi n.1.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di L'Aquila non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

**Art. 3)** L'Associazione è una organizzazione democratica, apartitica, aconfessionale, arazziale, non ha fini di lucro né diretto né indiretto.

Ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà e utilità sociale.

È fondata sulla partecipazione attiva e volontaria di tutti i suoi aderenti.

L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati. Tutte cariche associative sono elettive. Tutti gli associati possono accedervi.

### **Finalità**

**Art. 4)** L'associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 117/2017, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo decreto, come indicate nel presente articolo:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, inoltre, intende svolgere attività diverse da quelle elencate precedentemente, attività che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione raggiunge tali scopi:

- Tenendo incontri accademici, almeno annuali in cui i Soci comunicano ai presenti, con letture, proiezioni di presentazioni o video, casi clinici o risultati dei loro studi e dei loro interventi;
- Sollecitando i soci alla raccolta di notizie, storie anamnestiche, dati statistici ed altro materiale riferito a malattie di carattere sociale o a tipo epidemico-contagioso e comunque con impatto sociale e gestionale assistenziale provvedendo alla comunicazione degli stessi ai cittadini;
- Costituendo e mantenendo in funzione una biblioteca e un museo della storia della medicina della provincia dell'Aquila, la cui gestione sarà disciplinata da apposito regolamento;
- Tenendo incontri aperti ai cittadini per sensibilizzarli alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio provinciale e all'importanza del rapporto ambiente-cibo-salute;

- Tenendo incontri aperti ai cittadini che favoriscano la crescita culturale in ambito socio-sanitario;
- Sensibilizzando i soci alla raccolta di materiale utile per la ricostruzione storica della storia della sanità della provincia;
- Finanziando attività previste nel presente Statuto.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, e laddove fosse opportuno, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, potrà avere rapporti con tutti gli ordini professionali, facoltà mediche e odontoiatriche e strutture sanitarie pubbliche e private.

#### **Durata**

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### **Organi dell'Associazione**

**Art. 6)** Gli organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere;
- L'Organo di Controllo.

## **Soci**

**Art. 7)** Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità istituzionali, senza discriminazione alcuna di sesso, nazionalità, religione, ideologia, età.

In particolare, possono far parte dell'Associazione:

- Medici Chirurghi che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 4.
- Persone fisiche che sono interessate alle finalità della stessa, pur non appartenendo alla categoria dei medici-chirurghi.

Il rapporto e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Il numero dei soci è illimitato.

**Art. 8)** I Soci sono distinti in soci fondatori, soci ordinari e soci volontari:

- Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione della Associazione. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo;
- Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.
- Sono soci volontari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo, e che svolgono nei confronti dell'Associazione attività gratuita e limitata al

rimborso delle spese documentate.

Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono intrattenere con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure, se sia necessario, per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari associati, né superiore al 20% (venti per cento) del numero complessivo degli associati.

**Art. 9)** Per essere ammessi in qualità di soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e di attività lavorativa, tipologia della professione svolta e i motivi di interesse che spingono alla richiesta;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare entro trenta giorni, su tale domanda

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

**Art. 10)** Tutti i soci hanno parti diritti ed obblighi nei confronti dell'Accademia. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e convenzioni attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, in specie quelle aventi per oggetto l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 11)** Tutti i soci sono tenuti alla corresponsione della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

**Art. 12)** La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o di immagine all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

**Art. 13)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 14)** L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 15)** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale di L'Aquila.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**Art. 16)** Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni all'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto in base alla tipologia di decisione da prendere.

Lo scrutinio segreto è obbligatorio nel caso in cui la deliberazione riguardi fatti che investano la sfera personale.

**Art. 17)** L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

**IN SEDE ORDINARIA:**

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

**Art. 18)** L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**Art. 19)** L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei tre quarti più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 20)** Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e nel sito web della stessa.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 21)** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni.

Esso è composto da un minimo di 7 (sette) sino ad un massimo di 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili alla scadenza e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

I consiglieri nominati nel corso dell'esercizio scadono con i membri del consiglio in carica.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. La nomina avverrà sulla base di candidature espresse all'interno del direttivo stesso tra tutti i componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio; può delegare funzioni a singoli membri del Consiglio Direttivo, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

La competenza a nominare e revocare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli proposti da enti esterni, resta in capo all'assemblea dei soci.

**Art. 22)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;

- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**Art. 23)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Presidente**

**Art. 24)** Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art. 25)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Vicepresidente**

**Art. 26)** Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Segretario e Tesoriere**

**Art. 27)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**Art. 28)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la fruizione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**Art. 29)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario/Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

#### **Organo di Controllo**

**Art. 30)** Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

#### **Revisore legale dei conti**

**Art. 31)** Nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato un revisore legale, che potrà essere anche l'Organo di controllo qualora iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

### **Rendicontazione finanziaria - Bilancio**

**Art. 32)** I documenti di rendicontazione economico finanziaria dell'Organizzazione sono annuali. Sono redatti e tenuti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nei periodi in cui l'Associazione opererà come ONLUS dovrà attenersi alle disposizioni in materia di strutture contabili e obblighi formali di cui all'art. 25 del D. Lgs. 460/1997.

### **Patrimonio ed esercizio finanziario**

**Art. 33)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati esclusivamente alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) Fondo di riserva.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/17;
- Attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/17.

Fino all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, restano applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ONLUS.

**Art. 34)** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante

la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

**Art. 35)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **Scioglimento**

**Art. 36)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti di essi, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nominerà anche i liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

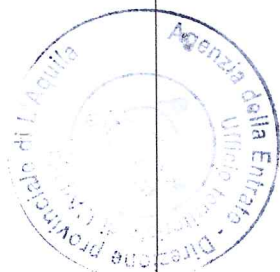
In esito all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, nelle ipotesi di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore oppure in mancanza, ad altre Associazioni/Fondazioni, anche internazionali, avente scopo analogo o affine al proprio.

La scelta del soggetto cui il patrimonio viene devoluto è a cura del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza.

#### **Norme finali**

**Art. 37)** Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Transitoriamente e sino all'entrata in vigore del Registro Nazionale Del Terzo Settore valgono le norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila  
Registrato a L'Aquila il 27.01.2016 34 Serie 3  
Costi € 200,00 Duecento/00

Giovanni Schmitt